

CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE

DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "SAN GIUSEPPE"

REP N.

L'anno duemiladiciannove..... il giorno....., del mese
di.....

Il/La Responsabile, nato/a a il, che dichiara di
intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del
Comune di Masi, C.F./P.IVA che rappresenta nella sua qualità di
Responsabile dell'Areadi seguito nel presente atto denominato
"Amministrazione Aggiudicatrice".

Il/La Sig.....
nato/a a
il....., residente a, in Via
..... n..... nella sua qualità
di..... della
ditta....., con sede legale in
..... Via, n.
C.F./P.IVA, di seguito nel presente atto denominato
"Appaltatore";

PREMESSO CHE

- con determinazione del Responsabile del servizio n., in data, si
stabiliva di procedere all'appalto del servizio educativo e ausiliario della scuola
dell'infanzia "San Giuseppe" mediante procedura negoziale di cui all'art. 36 comma 1
lett. b) e art. 37 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;

- con la suddetta determinazione è stato approvato il disciplinare di gara ed è stato disposto di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; con determinazione del Responsabile del servizio n., in data, sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato l'appalto del servizio, in via definitiva, all'impresa suddetta;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

L'Amministrazione Aggiudicatrice, come sopra rappresentata, affida a in persona del suo legale rappresentante che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del servizio educativo e ausiliario della scuola dell'infanzia "San Giuseppe", che dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme vigenti.

La Ditta si impegna a mettere in atto, integralmente a sua totale cura e spese, le proposte migliorative della qualità del servizio, nonché fornire e installare il materiale ludico didattico, le attrezzature e gli arredi di cui verranno dotati i locali, come indicati nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Art. 3 - Durata

Il contratto ha una durata di anni uno dal 09.9.2019 e termina il 30.6.2020. E' facoltà dell'Amministrazione aggiudicatrice esercitare l'opzione di rinnovo per un altro anno

scolastico (2020/2021).

Art. 4 – Garanzia definitiva

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante n.

..... emessa da

..... in dataper un importo

di euro

2. Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di verifica di regolare esecuzione.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

5. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per gli eventuali inadempimenti dell'appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti sul luogo di esecuzione del contratto.

6. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 5 - Modalità di esecuzione

Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore nei modi previsti nel capitolato tecnico prestazionale e nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara dall'aggiudicatario stesso, come parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati. Potranno essere apportate modifiche in corso di esecuzione del contratto nelle ipotesi di cui all'art. 22 del Capitolato speciale di appalto.

Art. 6 - Prezzo

1. Il corrispettivo dell'appalto viene determinato nella somma complessiva di euro (diconsi euro)
comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 1.000,00 (mille/00), tenuto conto del ribasso del% offerto ed accettato, da assoggettarsi ad IVA nella misura di legge.

Art. 7 - Verifica dell'attività contributiva

1. L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

2. Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli

adempimenti INPS e INAIL verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

3. L'Amministrazione provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale presentazione del documento da parte dell'appaltatore non rileva ai fini della verifica.

4. L'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in relazione al presente contratto:

a) per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni;

b) per il certificato di verifica di conformità /attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

Art. 8 – Cessione del contratto - Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. E' vietato il subappalto.

Art. 9 - Pagamenti

1. I pagamenti saranno disposti con le modalità previste dall'articolo 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni e nelle forme previste dal vigente regolamento di contabilità.

Il corrispettivo annuo determinato in €..... Iva inclusa verrà suddiviso in dieci mensilità di €.....che saranno liquidate su presentazione di regolare fattura.

2. L'appaltatore dichiara che il/la sig/ra nato/a a, il, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito

preventivamente riconosciute dall'Amministrazione Aggiudicatrice; gli atti da cui risulta tale designazione sono allegati al presente contratto.

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'amministrazione aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

5. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al Comune di Masi Piazza Libertà 1, "codice univoco ufficio" **IPA** e con liquidazione a gg. fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

Art. 10 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Qualora l'appaltatore non assolverà agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

3. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi

relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 11 - Responsabilità

1. L'impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

2. L'impresa inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio aggiudicato.

Art. 12 - Inadempienze e risoluzione del contratto

1. L'eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto nel capitolato prestazionale sarà contestata all'aggiudicatario secondo le modalità di cui all'art. 30 del Capitolato allegato, che disciplina altresì le ipotesi di risoluzione.

Art. 13 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art 109 del D.lgs. n. 50/2016, in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse.

2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

Art. 14 - Devoluzione delle controversie non risolubili in via transattiva

È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Rovigo.

Art. 15 - Obblighi dell'appaltatore

L'aggiudicatario svolgerà l'attività connessa con il servizio in appalto con

l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia, sollevando

l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli o ispezioni per accertare che il servizio sia espletato in conformità alle pattuizioni.

Art. 16 - Ultimazione delle prestazioni

L'appaltatore è tenuto a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni, a seguito della quale il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Articolo 17 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento alla ditta appaltatrice e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 18 - Adempimenti in materia antimafia

L'Amministrazione ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge, l'informativa antimafia di cui all'art. 91 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. dalla quale emerge l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011 nei confronti dell'appaltatore e l'insussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società di cui all'articolo 84, comma 4 del medesimo decreto.

Art. 19 – Adempimenti in materia di anticorruzione

L'appaltatore dà atto che i titolari di cariche, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della ditta affidataria, dovranno osservare il codice di comportamento dei

dipendenti del comune di Masi. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice, è prevista la risoluzione del contratto.

L'appaltatore si impegna a osservare il protocollo di legalità sottoscritto il 7.9.2015 dalla Regione, Prefetture, ANCI e UPI, allegato al presente contratto sub C).

L'appaltatore, all'atto della stipulazione del contratto, ha reso apposita dichiarazione circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16ter dell'art. 53 del Dlgs 165/2001.

Art. 20 - Osservanza delle condizioni di lavoro

1. L'impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

2. L'impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

3. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla sostituzione.

4. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

5. L'amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'impresa dell'inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del

lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale.

6. Tale ritenuta viene rimborsata quando l'ispettorato predetto dichiara che l'impresa si sia posta in regola e la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

Art. 21 – Oneri e stipula

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto.

2. L'imposta sul valore aggiunto, nelle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.

3. Tutti i componenti, previa informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazioni anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs.n.50/2016.

F.to per l'Amministrazione Aggiudicatrice

.....

F.to per l'Appaltatore

.....